

ESSENE REGISTRAZIONE - ESSENE SCALZI - ESSENE DIRITTI



17100.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21523/2013

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Cron. *27/100*

Dott. AMELIA TORRICE

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 20/04/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - CC

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21523-2013 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE C.F. (omissis) , in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente

domiciliata in (omissis) , presso lo

studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e

difesa dagli avvocati (omissis) , (omissis)

(omissis) , giusta delega in atti;


2017

1665

*Ally*

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 488/2013 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 13/05/2013 R.G.N. 501/2011.



### RILEVATO

**che** il Tribunale di Firenze, accertata la nullità dei sedici contratti a tempo determinato stipulati tra il Comune di Firenze e (omissis) tra il 2000 ed il 2006, esclusa la domandata conversione di tali contratti in contratto a tempo determinato, aveva condannato il Comune di Firenze a pagare alla (omissis) a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

**che** la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 488 in data 13.5.2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha limitato la condanna risarcitoria del Comune al pagamento di quindici mensilità dell'ultima retribuzione;

**che** avverso detta sentenza il Comune di Firenze ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso (omissis) ;

### CONSIDERATO

**che** con il primo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 per avere la Corte territoriale affermato la nullità della clausola appositiva del termine di durata ai contratti dedotti in giudizio e assume che in realtà organizzative complesse, quale quella di esso Comune, l'onere di specificazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine deve ritenersi assolto quando l'indicazione emerga da una serie di elementi idonei ad identificare la collocazione dei lavoratori e le loro mansioni all'interno di una funzione produttiva aziendale specifica temporaneamente scoperta e deduce che le esigenze temporanee dei rapporti intercorsi con la (omissis) erano insite nelle caratteristiche della selezione effettuata attraverso la procedura ad evidenza pubblica per la formazione delle graduatorie di personale da assumere a tempo determinato nel profilo di educatore degli asili nido, cui attingere in caso di temporanea assenza del personale di ruolo;

**che** con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell' art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; dell'art. 18 commi 3 e 5 della legge n. 300 del 1970 ( nel

*Cuse*

testo vigente dal 18.7.2012); dell'art. 5 comma 12 del d.l. n. 207 del 1978, conv. in legge n. 3 del 1979, e dell'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 oltre che dei principi in materia di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dei principi di eguaglianza, uniformità di trattamento, proporzionalità e graduazione delle sanzioni per non avere la Corte territoriale considerato che la (omissis) non aveva allegato e provato il pregiudizio economico derivatole dalla stipula dei contratti a tempo determinato;

**che** il primo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza violazione dell'art. 1 del D. Lgs . n. 368 del 2001 perchè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. 17155/2015, 2680/2015, 1547/2012, 2279/2010) alla fattispecie dedotta in giudizio, avendo accertato che nei contratti stipulati con la (omissis) l' apposizione della clausola di durata risultava giustificata con generico riferimento al "funzionamento degli asili nido" , che i medesimi non indicavano alcuna ragione giustificatrice della assunzione a tempo determinato in relazione alla apposizione del termine e che era emerso, al contrario, dalle delibere comunali che la (omissis) era stata sempre impiegata per lo svolgimento dell'ordinario servizio di educatrice degli asili nido;

**che** il primo motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e di contratto collettivo, mira ad un non consentito riesame del materiale istruttorio ( Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

**che** le questioni poste con il secondo ed il terzo motivo sono state affrontate da questa Corte con le sentenze n. 25547 del 2016 e nn. 4630, 4631, 4632, 5315, 5319, 5456 del 2017 e con l'ordinanza n. 27452 del 2016 (pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella dedotta in giudizio) con le quali si è evidenziato che I principi affermati dalle Sezioni Unite sulla interpretazione adeguatrice dell'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001 al diritto dell'Unione (Cass. S.U. 5072 del 2016) devono essere estesi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro;

**che** detta interpretazione adeguatrice si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella

*Amica*

direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.) e, concernendo quest'ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell'ipotesi, in cui l'illegittimità concerne l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro (in tal senso le sentenze nn. 4632, 5315, 5319, 5456/2017; Ordinanza n. 27452/2016, cit.);

**che** le Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016 hanno rinvenuto nell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente *pro tanto* al lavoratore di essere esonerato dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori i quali, stante il divieto di conversione, non possono essere commisurati alle retribuzioni perse;

**che** non è in discussione il fatto che la <sup>(omissis)</sup> non allegò null'altro se non il valore delle retribuzioni perse, che non possono integrare danno ingiusto nel momento in cui il soggetto, in assenza del positivo superamento della procedura concorsuale, non ha diritto alla costituzione del rapporto;

**che** sulla base delle considerazioni sopra esposte, quanto alle conseguenze della ritenuta nullità della clausola appositiva del termine apposta ai contratti dedotti in giudizio, deve ritenersi superato l'orientamento espresso da Cass. nn. 19112, 188855, 17588, 17587 e 17546 del 2014, perché anteriore a S.U. n. 5072/16, e pertanto devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso giacché la Corte territoriale ha riconosciuto in favore della lavoratrice controricorrente il diritto al risarcimento del danno in ragione della accertata nullità dei plurimi contratti a tempo determinato stipulato tra la prima ed il Comune di Firenze, escludendo la necessità di specifiche prove ed allegazioni, e lo ha parametrato alla fattispecie della perdita del posto di lavoro nell'impiego privato in caso di licenziamento illegittimo ( art. 18 L. n. 300 del 1970)

**che**, sulla scorta dei principi innanzi richiamati, la sentenza impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze , in diversa composizione , che deciderà la causa adeguandosi al seguente principio di diritto: "Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il 2016 divieto di

*Corre*

R.G. 21523 2013

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604" e provvederà anche alla regolazione delle spese delle spese del giudizio di legittimità.

*Cass*

**P.Q.M.**

La Corte

Rigetta il primo motivo.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso nella Adunanza camerale del 20 aprile 2017

Il Presidente  
dott. L. Macloce

*Macloce*



il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO  
*Giovanni Ruello*



*Giovanni Ruello*